

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e l'erogatore ospedaliero privato accreditato Casa di Cura Villa Santa Chiara Spa

Premesso che:

- l'erogatore CASA DI CURA VILLA SANTA CHIARA SPA è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù dei Decreti Dirigenziali di Azienda Zero n. 478 del 15/11/2018, n. 41 del 17/02/2023 e n. 67 del 29/01/2024 e dell'accreditamento istituzionale in virtù della DGR n. 1680 del 29/12/2023 (in attesa di provvedimento Regionale in seguito alla domanda di rinnovo di accreditamento presentata dall'erogatore in data 22/10/2025, in partecipazione al bando di cui al DDR n. 60 del 15/11/2024) per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato n. 1);
- l'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono le indicazioni delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
- la DGR 1473 del 12/12/2024 ha definito i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2024-2026 per l'attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata a favore dei cittadini residenti nel Veneto;
- la DGR n. 1525 del 20/11/2025 ha determinato, in applicazione e nel rispetto dei tetti di spesa massimi previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024, i budget per gli anni 2024 e 2025 delle singole strutture ospedaliere private accreditate per l'attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata a favore dei cittadini residenti nel Veneto.

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

tra

l'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda ULSS) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore f.f. della UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato, delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 593 del 15/05/2025

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

l'erogatore CASA DI CURA VILLA SANTA CHIARA SPA (di seguito "erogatore privato accreditato") in persona del Legale Rappresentante Rag. Luciano Vesentini con sede in Verona Via Monte Recamao n. 7 cf./p.iva 00417510237, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 – Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali – di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital – day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicate nella DGR n. 614 del 14/05/2019 relativa al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, nel rispetto del numero di posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con DGR n. 1525 del 20/11/2025 ed eventuali provvedimenti integrativi o modificativi.

In attuazione di quanto disposto con DGR n. 1525/2025, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS nella quale insiste e delle altre Aziende ULSS, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/2016;
- e) utilizzo dei ricettari;
- f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda ULSS, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
- i) completa integrazione con l'Azienda ULSS, delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero, secondo le modalità definite dall'Azienda sulla base delle linee guida redatte da Azienda Zero;
- j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;
- k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione e del Ministero.

L'erogatore si dichiara consapevole che, salve espresse deroghe previste per legge, è fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o come consulenti, personale, medico e non, incompatibile ai sensi dell'art. 4, comma 7 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica." nonché dell'articolo 1, commi 5 e 6 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.", in quanto dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

L'erogatore si dichiara altresì consapevole che, salvo espresse deroghe previste per legge, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è vietato concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti dell'Azienda di riferimento territoriale che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa nei confronti dell'erogatore. Qualora l'Azienda o altro Ente preposto accerti situazioni di incompatibilità ai sensi del presente articolo, l'erogatore si impegna a rimuoverle entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di formale contestazione e diffida da parte dell'Azienda o di altro Ente preposto. In caso di mancata rimozione della situazione di incompatibilità nel termine assegnato, il presente accordo è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 14.

L'assenza di cause di incompatibilità, già dichiarata in sede di istanza di accreditamento istituzionale, è nuovamente autocertificata - all'atto della sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza

ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013” pena la revoca dell’accreditamento;

III. adempiere a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

IV. concorrere all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.

In applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 1525/2025, si ribadiscono per l’erogatore privato accreditato gli obblighi di:

- interoperabilità con l’Azienda ULSS di ubicazione territoriale delle agende delle prestazioni ambulatoriali, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP), e delle agende delle prestazioni di ricovero, con esclusione degli erogatori che effettuano prestazioni di terapia psichiatrica; tale obbligo è vincolante ai fini della stipula degli accordi contrattuali e del conseguente utilizzo dei budget assegnati a ciascun erogatore privato, ai sensi della Legge 29 luglio 2024, n. 107 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”, nei tempi e con le modalità concordati con le competenti istituzioni regionali;
- corretto utilizzo della ricetta dematerializzata, da parte delle strutture autorizzate, per la prescrizione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN, come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- integrazione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi, nei tempi e con le modalità concordati con le competenti istituzioni regionali;
- concorrere alla distribuzione diretta di farmaci - ai sensi della Legge n. 405/2001 - secondo le condizioni e le modalità operative da concordare con le Aziende ULSS di ubicazione territoriale, tenuto conto dei limiti di costo assegnati agli Enti del SSR in materia di beni sanitari annualmente determinati con specifici decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

L’erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza.

L’erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell’esecuzione dell’accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L’erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2024-2025 giusta DGR n. 1525 del 20/11/2025, eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione ove previsto.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda ULSS effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, della medesima nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1525 del 20/11/2025, relativa al tetto di spesa.

Art. 5 – Pagamento del debito

Al pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni regolarmente erogate ai sensi della DGR n. 1525 del 20/11/2025 provvede l'Azienda ULSS entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 6 – Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda ULSS tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda ULSS di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda ULSS in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Art. 7 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 8 – Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale è valido per ciascuno degli anni del biennio 2024-2025.

Art. 8 bis – Regime di prorogatio

Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1525/2025, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, il presente accordo avrà efficacia oltre il 31 dicembre 2025, in dodicesimi per ciascun mese, fino all'adozione del nuovo provvedimento regionale relativo ai tetti di spesa.

Art. 9 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda ULSS e con presa d'atto di Azienda Zero, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento. L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che

determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 10 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 11- Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione, e saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante
Rag. Luciano Vesentini

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore f.f. UOC DAT
Dr. Alessandro Ferronato

Data

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto e causa), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 9 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 12 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante
Rag. Luciano Vesentini

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore f.f. UOC DAT
Dr. Alessandro Ferronato